

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 292/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 6
- Regolamento (CE) n. 293/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003 ..... 8
- Regolamento (CE) n. 294/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 220/2003 ..... 11
- Regolamento (CE) n. 295/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare ..... 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 296/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali** ..... 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile** ..... 26
- Regolamento (CE) n. 298/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 32
- Regolamento (CE) n. 299/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ..... 34
- Regolamento (CE) n. 300/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... 35

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Regolamento (CE) n. 301/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... | 37 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Regolamento (CE) n. 302/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... | 39 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Regolamento (CE) n. 303/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele ..... | 41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Parlamento europeo**

2003/103/CE, Euratom:

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ <b>Decisione del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2003, sulla nomina del Mediatore europeo</b> ..... | 43 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**Consiglio**

2003/104/CE:

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ <b>Decisione del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni</b> ..... | 44 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**Commissione**

2003/105/CE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ <b>Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2003, che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento dello spiromesifen e del metrafenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 530]</b> ..... | 45 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

---

**Rettifiche**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ <b>Rettifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152 del 24.6.2000)</b> ..... | 47 |
| ★ <b>Rettifica della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002)</b> .....                                                                              | 47 |

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 291/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 6 febbraio 2003****che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione di una educazione di buona qualità figura tra gli obiettivi della Comunità europea.
- (2) I valori educativi dello sport sono stati riconosciuti dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, che ha così confermato altre dichiarazioni precedenti, in particolare la dichiarazione n. 29 allegata al trattato di Amsterdam, in cui si sottolinea il ruolo che lo sport assume nel forgiare l'identità delle persone.
- (3) Il Consiglio europeo di Nizza ha invitato le istituzioni comunitarie a tener conto dei valori educativi dello sport nell'azione che esplicano in applicazione delle diverse disposizioni del trattato, sottolineando in particolare la necessità che gli Stati membri, con l'appoggio della Comunità, promuovano il volontariato.
- (4) Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri della Gioventù riuniti in sede di Consiglio del 17 dicembre 1999, relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea <sup>(5)</sup>, si sottolinea che le attività sportive possono avere un valore pedagogico che contribuisce al rafforzamento della società civile e si invita la Commissione a concepire, in cooperazione con gli Stati membri, un approccio coerente inteso a sfruttare il potenziale educativo delle attività sportive.
- (5) Nella sua risoluzione sulla relazione della Commissione sulla salvaguardia delle strutture sportive attuali e sul mantenimento della funzione sociale dello sport <sup>(6)</sup>, il

Parlamento europeo ha sottolineato il valore educativo e sociale dello sport nonché la sua funzione per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

- (6) Nella risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport <sup>(7)</sup>, il Parlamento europeo ha altresì invitato la Commissione europea a proporre l'organizzazione di un Anno europeo dello sport.
- (7) Il Comitato delle regioni ha preso atto, nel suo parere relativo al documento di consultazione della Commissione «Modello europeo dello sport», dell'importanza dello sport nella formazione della persona.
- (8) Nella sua relazione sullo sport presentata al Consiglio europeo di Helsinki, la Commissione ha considerato la questione del ricorso alle attività sportive nei settori dell'educazione e della gioventù, in considerazione dei valori trasmessi dallo sport.
- (9) L'esercizio fisico regolare migliora la salute mentale e fisica e può costituire un contributo positivo per il processo di apprendimento.
- (10) L'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi non dovrebbe essere pregiudicata in conseguenza della loro partecipazione a competizioni sportive.
- (11) L'educazione attraverso lo sport dovrebbe promuovere l'identità e lo sviluppo personali dei ragazzi e delle ragazze.
- (12) Gli istituti di insegnamento e di formazione a tutti i livelli dovrebbero sfruttare maggiormente le opportunità offerte dallo sport in fatto di mobilità transnazionale e di scambi culturali.
- (13) Le Olimpiadi ed altri avvenimenti sportivi in programma nel 2004 faranno aumentare l'attenzione dei media e la consapevolezza del pubblico per lo sport. Si tratta di un'opportunità ideale per sottolineare il valore educativo dello sport.

<sup>(1)</sup> GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 531.

<sup>(2)</sup> GU C 149 del 21.6.2002, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 278 del 14.11.2002, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 ottobre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 70) e decisione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2002.

<sup>(5)</sup> GU C 8 del 12.1.2000, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU C 135 del 7.5.2001, pag. 274.

<sup>(7)</sup> GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.

- (14) L'azione svolta negli Stati membri è la via principale per sensibilizzare il pubblico al valore educativo dello sport. Tuttavia la Comunità può sostenere e rafforzare tale azione attraverso l'istituzione di un Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.
- (15) Un Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport completerà e rafforzerà l'attuale azione comunitaria di promozione dell'istruzione, della formazione nonché l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti.
- (16) L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi AELS-SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nonché dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale conformemente alle condizioni previste negli accordi europei. Per Cipro questa partecipazione dovrebbe essere finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenirsi, e per Malta e la Turchia mediante stanziamenti addizionali conformemente al trattato CE.
- (17) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, la dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>.
- (18) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e segnatamente dell'esigenza di cooperazione multilaterale, di scambio transnazionale di informazioni e di diffusione di buone prassi in tutta la Comunità, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>,

DECIDONO:

#### Articolo 1

#### Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport

L'anno 2004 è designato «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport».

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

#### Articolo 2

#### Obiettivi

Gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport sono i seguenti:

- a) sensibilizzare gli istituti di insegnamento nonché le organizzazioni sportive all'esigenza di cooperare allo scopo di sviluppare l'educazione attraverso lo sport e la sua dimensione europea, tenuto conto del grandissimo interesse che i giovani nutrono per ogni forma di sport;
- b) trarre vantaggio dai valori trasmessi attraverso lo sport per lo sviluppo delle conoscenze e competenze che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare capacità fisiche e la volontà a compiere sforzi a livello personale, nonché capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il fair-play in un ambito multiculturale;
- c) promuovere la consapevolezza del contributo positivo delle attività di volontariato in un'educazione informale, in specie dei giovani;
- d) promuovere il valore educativo della mobilità e degli scambi degli studenti soprattutto in un ambiente multiculturale attraverso l'organizzazione di incontri sportivi e culturali nel quadro delle attività scolastiche;
- e) incoraggiare lo scambio di buone pratiche sul ruolo che lo sport può svolgere nei sistemi educativi per promuovere l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti;
- f) creare un migliore equilibrio tra attività intellettuali e fisiche nella vita scolastica e incoraggiare lo sport nelle attività scolastiche;
- g) prendere in considerazione i problemi connessi all'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi che partecipano a competizioni sportive.

#### Articolo 3

#### Contenuto delle misure

1. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 2 comprendono l'organizzazione delle seguenti attività nel 2004 o la concessione di un appoggio per le medesime:

- a) incontri, competizioni scolastiche sportive e manifestazioni a livello europeo per mettere in risalto i traguardi e le esperienze sul tema dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;
- b) azioni di volontariato a livello europeo in occasione delle Olimpiadi e di altri eventi sportivi in programma nel 2004;
- c) campagne d'informazione e di promozione, compresa la collaborazione con i media, per diffondere i valori educativi dello sport;

- d) manifestazioni che promuovono il valore educativo dello sport e forniscono esempi di buone pratiche;
- e) appoggio finanziario ad iniziative adottate a livello transnazionale, nazionale, regionale o locale allo scopo di promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono esposte in dettaglio nell'allegato.

#### Articolo 4

##### **Attuazione e cooperazione con gli Stati membri**

1. La Commissione assicura l'attuazione delle azioni comunitarie adottate a titolo della presente decisione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 2, e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Ciascuno Stato membro designa uno o più organi appropriati incaricati della partecipazione all'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, del coordinamento e dell'attuazione al livello adeguato delle misure previste nella presente decisione, compresa l'assistenza alla procedura di selezione di cui all'articolo 7.

#### Articolo 5

##### **Comitato**

- 1. La Commissione è assistita da un comitato.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 6

##### **Disposizioni finanziarie**

1. I provvedimenti a livello comunitario, come quelli descritti nella parte A dell'allegato, possono essere sovvenzionati sul bilancio generale dell'Unione europea fino all'80 % al massimo del costo totale.

2. Le misure a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale che presentano un interesse comunitario, come quelle descritte nella parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate sul bilancio generale dell'Unione europea fino al 50 % al massimo del loro costo globale.

#### Articolo 7

##### **Procedura di presentazione e di selezione delle domande**

1. Le domande di cofinanziamento di misure sul bilancio comunitario presentate a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dall'organismo o dagli organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Esse includono informazioni che consentono di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene ampiamente conto della valutazione fornita dagli organi interessati.

2. Le decisioni di cofinanziamento di misure a titolo dell'articolo 6 sono prese dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione provvede a una ripartizione equilibrata tra gli Stati membri e tra i vari settori d'attività.

3. La Commissione, segnatamente attraverso i suoi punti di contatto nazionali o regionali, in cooperazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, assicura che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati entro termini sufficienti e godano della massima diffusione possibile.

#### Articolo 8

##### **Coerenza e complementarità**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza tra le misure previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.

2. La Commissione assicura la complementarità ottimale tra l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport e le altre iniziative e risorse regionali, nazionali e comunitarie esistenti che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

#### Articolo 9

##### **Partecipazione di alcuni paesi terzi**

L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo SEE;
- b) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) conformemente alle condizioni fissate nei rispettivi accordi europei;
- c) di Cipro, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, secondo procedure che dovranno essere convenute con questo paese;
- d) di Malta e della Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, conformemente alle disposizioni del trattato.

#### Articolo 10

##### **Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione è fissata a 11,5 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Nel 2004 possono anche essere finanziate, su iniziativa della Commissione, le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari delle misure, che non rientrano nei compiti permanenti della funzione pubblica, connessi all'individuazione, alla preparazione, alla gestione e al controllo delle misure.

*Articolo 11***Cooperazione internazionale**

Nel quadro dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, la Commissione può collaborare con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali interessate conformemente alla procedura consultiva stabilita all'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 12***Controllo e valutazione**

La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste nella presente decisione.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. EFTHYMIU

## ALLEGATO

## NATURA DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

**A. Azione su scala comunitaria**1. *Riunioni e manifestazioni:*

- a) organizzazione di riunioni;
- b) organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione all'educazione attraverso lo sport, comprese conferenze di apertura e di chiusura dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;
- c) organizzazione di azioni di volontariato durante le Olimpiadi e altre manifestazioni sportive in programma nel 2004.

2. *Campagne di informazione e di promozione comprendenti:*

- a) la concezione di un logo e di slogan per l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport che saranno utilizzati nel quadro di tutte le attività collegate ad esso;
- b) una campagna di informazione;
- c) la produzione di strumenti e di sostegni accessibili alle persone nell'insieme della Comunità;
- d) iniziative adeguate da parte di istituti di insegnamento nonché di organizzazioni sportive per diffondere informazioni sull'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;
- e) l'organizzazione di concorsi europei a scopo educativo che mettano in evidenza realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

3. *Altre azioni:*

- a) creazione di una base di dati on-line, che utilizzi le risorse disponibili, quali mezzi di divulgazione delle buone prassi tra gli Stati membri per l'uso dello sport come strumento di educazione, in particolare per promuovere l'integrazione sociale dei gruppi svantaggiati;
- b) indagini e studi allo scopo di valutare l'impatto dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

4. *Il finanziamento può assumere le seguenti forme:*

- a) acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della comunicazione, delle indagini e degli studi di cui al precedente punto 3, lettera b), per mezzo di gare pubbliche d'appalto e/o licitazioni private;
- b) sovvenzioni concesse per coprire le spese di manifestazioni speciali organizzate a livello europeo per mettere in evidenza l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport e sensibilizzare il pubblico. Questo finanziamento non supererà l'80 % del costo totale.

**B. Azione su scala nazionale**

Azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di un finanziamento sul bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo totale, secondo la natura e il contenuto proposto. Possono essere annoverate tra queste azioni, ad esempio:

- 1) manifestazioni legate agli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, compresa la manifestazione di apertura dell'Anno;
- 2) campagne di informazione e misure di diffusione di esempi di buone pratiche diverse da quelle citate nella parte A del presente allegato;
- 3) l'attribuzione di premi o l'organizzazione di concorsi che mettano in rilievo l'importanza dell'educazione attraverso lo sport;
- 4) indagini e studi diversi da quelli citati nella parte A.

**C. Azioni che non beneficiano di alcun aiuto finanziario comunitario**

La Comunità concederà il suo appoggio morale, compresa l'autorizzazione scritta ad utilizzare il logo e altra documentazione connessi con l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, ad iniziative derivanti da organismi pubblici o privati, nella misura in cui questi ultimi possano dimostrare alla Commissione che le iniziative in questione sono o saranno condotte nel corso del 2004 e sono atte a contribuire in modo significativo alla realizzazione di uno o più obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 292/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC                                      | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00                                     | 052                               | 65,8                                |
|                                                | 204                               | 50,4                                |
|                                                | 212                               | 114,9                               |
|                                                | 999                               | 77,0                                |
| 0707 00 05                                     | 052                               | 120,6                               |
|                                                | 204                               | 49,4                                |
|                                                | 220                               | 244,4                               |
|                                                | 628                               | 151,4                               |
|                                                | 999                               | 141,4                               |
| 0709 10 00                                     | 220                               | 126,0                               |
|                                                | 999                               | 126,0                               |
| 0709 90 70                                     | 052                               | 157,0                               |
|                                                | 204                               | 191,9                               |
|                                                | 999                               | 174,4                               |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50             | 052                               | 40,8                                |
|                                                | 204                               | 45,2                                |
|                                                | 212                               | 42,4                                |
|                                                | 220                               | 40,9                                |
|                                                | 600                               | 41,0                                |
|                                                | 624                               | 60,9                                |
|                                                | 999                               | 45,2                                |
| 0805 20 10                                     | 204                               | 78,8                                |
|                                                | 512                               | 64,2                                |
|                                                | 999                               | 71,5                                |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052                               | 60,3                                |
|                                                | 204                               | 70,1                                |
|                                                | 220                               | 61,7                                |
|                                                | 464                               | 137,3                               |
|                                                | 600                               | 74,8                                |
|                                                | 624                               | 77,4                                |
|                                                | 999                               | 80,3                                |
| 0805 50 10                                     | 052                               | 80,2                                |
|                                                | 600                               | 69,7                                |
|                                                | 999                               | 75,0                                |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90             | 400                               | 96,3                                |
|                                                | 404                               | 95,9                                |
|                                                | 508                               | 97,2                                |
|                                                | 528                               | 104,1                               |
|                                                | 720                               | 124,4                               |
|                                                | 728                               | 116,5                               |
|                                                | 999                               | 105,7                               |
| 0808 20 50                                     | 388                               | 97,0                                |
|                                                | 400                               | 113,5                               |
|                                                | 512                               | 78,4                                |
|                                                | 528                               | 76,0                                |
|                                                | 720                               | 40,9                                |
|                                                | 999                               | 81,2                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 293/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 219/2003 per la prima il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 febbraio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 29 del 5.2.2003, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Estado miembro | Productos   | Precio mínimo<br>Expresado en euros por tonelada    |
| Medlemsstat    | Produkter   | Mindstepriser<br>i EUR/ton                          |
| Mitgliedstaat  | Erzeugnisse | Mindestpreise<br>Ausgedrückt in EUR/Tonne           |
| Κράτος μέλος   | Προϊόντα    | Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε<br>ευρώ ανά τόνο |
| Member State   | Products    | Minimum prices<br>Expressed in EUR per tonne        |
| État membre    | Produits    | Prix minimaux<br>Exprimés en euros par tonne        |
| Stato membro   | Prodotti    | Prezzi minimi<br>Espressi in euro per tonnellata    |
| Lidstaat       | Producten   | Minimumprijzen<br>Uitgedrukt in euro per ton        |
| Estado-Membro  | Produtos    | Preço mínimo<br>Expresso em euros por tonelada      |
| Jäsenvaltio    | Tuotteet    | Vähimmäishinnat<br>euroina tonnia kohden ilmaistuna |
| Medlemsstat    | Produkter   | Minimipriser<br>i euro per ton                      |

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

|             |                      |     |
|-------------|----------------------|-----|
| DEUTSCHLAND | — Vorderviertel      | —   |
| FRANCE      | — Quartiers avants   | 650 |
| ESPAÑA      | — Cuartos delanteros | —   |

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Estado miembro | Productos   | Precio mínimo<br>Expresado en euros por tonelada    |
| Medlemsstat    | Produkter   | Mindestepriser<br>i EUR/ton                         |
| Mitgliedstaat  | Erzeugnisse | Mindestpreise<br>Ausgedrückt in EUR/Tonne           |
| Κράτος μέλος   | Προϊόντα    | Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε<br>ευρώ ανά τόνο |
| Member State   | Products    | Minimum prices<br>Expressed in EUR per tonne        |
| État membre    | Produits    | Prix minimaux<br>Exprimés en euros par tonne        |
| Stato membro   | Prodotti    | Prezzi minimi<br>Espressi in euro per tonnellata    |
| Lidstaat       | Producten   | Minimumprijzen<br>Uitgedrukt in euro per ton        |
| Estado-Membro  | Produtos    | Preço mínimo<br>Expresso em euros por tonelada      |
| Jäsenvaltio    | Tuotteet    | Vähimmäishinnat<br>euroina tonnia kohden ilmaistuna |
| Medlemsstat    | Produkter   | Minimipriser<br>i euro per ton                      |

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

|             |                                             |       |
|-------------|---------------------------------------------|-------|
| DEUTSCHLAND | — Vorderhesse (INT 21)                      | 702   |
|             | — Schulter (INT 22)                         | —     |
|             | — Brust (INT 23)                            | —     |
|             | — Vorderviertel (INT 24)                    | 1 032 |
| ESPAÑA      | — Paleta de intervención (INT 22)           | 965   |
|             | — Pecho de intervención (INT 23)            | 720   |
|             | — Cuarto delantero de intervención (INT 24) | 965   |
| FRANCE      | — Flanchet d'intervention (INT 18)          | 571   |
|             | — Jarret avant d'intervention (INT 21)      | 696   |
| IRELAND     | — Intervention shank (INT 11)               | —     |
|             | — Intervention flank (INT 18)               | 640   |
|             | — Intervention shin (INT 21)                | 701   |
|             | — Intervention shoulder (INT 22)            | 956   |
|             | — Intervention brisket (INT 23)             | —     |
|             | — Intervention forequarter (INT 24)         | 966   |
| ITALIA      | — Petto di manzo d'intervento (INT 23)      | —     |

**REGOLAMENTO (CE) N. 294/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 220/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 220/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 220/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 febbraio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 29 del 5.2.2003, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Estado miembro | Productos   | Precio mínimo<br>Expresado en euros por tonelada    |
| Medlemsstat    | Produkter   | Mindstepriser<br>i EUR/ton                          |
| Mitgliedstaat  | Erzeugnisse | Mindestpreise<br>Ausgedrückt in EUR/Tonne           |
| Κράτος μέλος   | Προϊόντα    | Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε<br>ευρώ ανά τόνο |
| Member State   | Products    | Minimum prices<br>Expressed in EUR per tonne        |
| État membre    | Produits    | Prix minimaux<br>Exprimés en euros par tonne        |
| Stato membro   | Prodotti    | Prezzi minimi<br>Espressi in euro per tonnellata    |
| Lidstaat       | Producten   | Minimumprijzen<br>Uitgedrukt in euro per ton        |
| Estado-Membro  | Produtos    | Preço mínimo<br>Expresso em euros por tonelada      |
| Jäsenvaltio    | Tuotteet    | Vähimmäishinnat<br>euroina tonnia kohden ilmaistuna |
| Medlemsstat    | Produkter   | Minimipriser<br>i euro per ton                      |

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| DANMARK     | — Forfjerdinger      | —     |
| DEUTSCHLAND | — Hinterviertel      | 1 350 |
|             | — Vorderviertel      | 750   |
| ESPAÑA      | — Cuartos traseros   | 1 351 |
|             | — Cuartos delanteros | 750   |
| FRANCE      | — Quartiers arrière  | —     |
|             | — Quartiers avant    | —     |
| NEDERLAND   | — Voorvoeten         | 750   |
| ÖSTERREICH  | — Vorderviertel      | 770   |

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

|             |                                          |        |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| DEUTSCHLAND | — Kugel (INT 12)                         | 2 010  |
|             | — Oberschale (INT 13)                    | 2 710  |
|             | — Unterschale (INT 14)                   | —      |
|             | — Filet (INT 15)                         | —      |
|             | — Hüfte (INT 16)                         | 2 500  |
|             | — Roastbeef (INT 17)                     | —      |
|             | — Lappen (INT 18)                        | 765    |
|             | — Hochrippe (INT 19)                     | 3 375  |
|             | — Schulter (INT 22)                      | 1 270  |
|             | — Vorderviertel (INT 24)                 | 1 351  |
| ESPAÑA      | — Lomo de intervención (INT 17)          | —      |
| FRANCE      | — Tranche grasse d'intervention (INT 12) | 2 131  |
|             | — Tranche d'intervention (INT 13)        | 2 711  |
|             | — Semelle d'intervention (INT 14)        | 2 321  |
|             | — Filet d'intervention (INT 15)          | 11 374 |
|             | — Rumsteck d'intervention (INT 16)       | 2 350  |
|             | — Faux-filet d'intervention (INT 17)     | 5 001  |
|             | — Flanchet d'intervention (INT 18)       | 751    |
|             | — Epaule d'intervention (INT 22)         | 1 274  |
|             | — Poitrine d'intervention (INT 23)       | 850    |
|             | — Avant d'intervention (INT 24)          | 1 250  |

|           |                                     |        |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| IRELAND   | — Intervention thick flank (INT 12) | 2 181  |
|           | — Intervention topside (INT 13)     | 3 531  |
|           | — Intervention silverside (INT 14)  | 2 400  |
|           | — Intervention fillet (INT 15)      | 11 477 |
|           | — Intervention rump (INT 16)        | 2 512  |
|           | — Intervention striploin (INT 17)   | 5 781  |
|           | — Intervention flank (INT 18)       | 765    |
|           | — Intervention fore-rib (INT 19)    | 3 975  |
|           | — Intervention shin (INT 21)        | 1 113  |
|           | — Intervention shoulder (INT 22)    | 1 230  |
|           | — Intervention brisket (INT 23)     | 952    |
|           | — Intervention forequarter (INT 24) | 1 250  |
| ITALIA    | — Girello d'intervento (INT 14)     | —      |
|           | — Filetto d'intervento (INT 15)     | —      |
|           | — Scamone (INT 16)                  | —      |
|           | — Roastbeef d'intervento (INT 17)   | —      |
| NEDERLAND | — Interventieschouder (INT 22)      | 1 255  |
|           | — Interventieborst (INT 23)         | —      |

**REGOLAMENTO (CE) N. 295/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 febbraio 2003**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(3)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 63/02 (A1); 64/02 (A2)
2. **Beneficiario** <sup>(?)</sup>: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Sierra Leone; A2: Guinea
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 150
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 700 tonnellate; A2: 450 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]  
Peso del bidone vuoto: minimo 135 g
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(?)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: inglese; A2: francese  
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità  
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(7)</sup>: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**  
— porto o magazzino di transito: —  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**  
— 1° termine: 31.3-20.4.2003  
— 2° termine: 14.4-4.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: —  
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 4.3.2003  
— 2° termine: 18.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## LOTTO B

1. **Azione n.:** 65/02
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Liberia
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 150
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) (<sup>6</sup>): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]  
Peso del bidone vuoto: minimo 135 g
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità  
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** (?): reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 31.3-20.4.2003
  - 2° termine: 14.4-4.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 4.3.2003
  - 2° termine: 18.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (!): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato sanitario.
- (<sup>5</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- I bidoni possono essere contrassegnati mediante etichette.
- (<sup>6</sup>) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (<sup>7</sup>) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 296/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2197/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Mantenere la somma di due superfici assegnate ai due usi del cotone porta sia a una mancanza di dati o a dati stimati, che a un doppio conteggio. È quindi necessario considerare una sola superficie.
- (2) Occorre conoscere in modo più preciso la natura e la superficie delle piante industriali.
- (3) Per ottenere statistiche di qualità è indispensabile chiarire le statistiche dei foraggi e aggiornare la nomenclatura.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della statistica agricola, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II, III, IV, V e VIII del regolamento (CEE) n. 959/93 sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV e V del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 19.9.1995, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

## CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

| Caratteristiche                                                 | Codice New Cronos | Superficie principale o superficie registrata (ha) <sup>(e)</sup> | Superficie secondaria o aggiuntiva (ha) <sup>(e)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>A Totale cereali <sup>(1)</sup></b>                          | 1050              |                                                                   | (*)                                                    |
| — Riso <sup>(1)</sup>                                           | 1250              |                                                                   | (*)                                                    |
| <b>B. Leguminose da granella</b> (+)                            | 1300              |                                                                   |                                                        |
| — Piselli da foraggio (+)                                       | 1320              |                                                                   |                                                        |
| — Altri piselli secchi                                          | 1311              |                                                                   |                                                        |
| — Fagioli e fave (+)                                            | 1335 (incl. 1338) |                                                                   |                                                        |
| — Fagioli secchi (+)                                            | 1331              |                                                                   |                                                        |
| — Lupini (+)                                                    | 1343              |                                                                   |                                                        |
| — Altre leguminose da granella                                  | 1341, 1342, 1349  |                                                                   |                                                        |
| <b>C. Piante sarchiate</b> (+)                                  | 1350              |                                                                   |                                                        |
| — Patate (+)                                                    | 1360              |                                                                   |                                                        |
| — Barbabietole da zucchero (+)                                  | 1370              |                                                                   |                                                        |
| — Barbabietole da foraggio (+)                                  | 1381              |                                                                   |                                                        |
| — Altre piante sarchiate (ad esempio, cavoli da foraggio, rape) | 1382              |                                                                   |                                                        |
| <b>D. Piante industriali</b> (+)                                | 1400              |                                                                   |                                                        |
| — Colza e ravizzone (+)                                         | 1420              |                                                                   |                                                        |
| — Semi di girasole (+)                                          | 1450              |                                                                   |                                                        |
| — Lino oleoso (+)                                               | 1460              |                                                                   |                                                        |
| — Semi di soia (+)                                              | 1470              |                                                                   |                                                        |
| — Cotone (+)                                                    | 1540              |                                                                   |                                                        |
| — Altri semi oleosi (come papavero, senape, sesamo, ecc.)       | 1480 (escl. 1490) |                                                                   |                                                        |
| — Lino da fibra (+)                                             | 1520              |                                                                   |                                                        |
| — Canapa da fibra (+)                                           | 1530              |                                                                   |                                                        |
| — Tabacco (+)                                                   | 1550              |                                                                   |                                                        |
| — Luppolo (+)                                                   | 1560              |                                                                   |                                                        |
| — Altre piante da fibra                                         | 1510              |                                                                   |                                                        |
| — Altre piante industriali                                      | 1570              |                                                                   |                                                        |
| Di cui:                                                         |                   |                                                                   |                                                        |
| Cicoria da caffè                                                | 1571              |                                                                   |                                                        |
| Cicoria da inulina                                              | 1572              |                                                                   |                                                        |
| Piante medicinali, aromatiche o da condimento                   | 1580              |                                                                   |                                                        |
| Altre piante industriali n.d.a.                                 | 1589              |                                                                   |                                                        |
| <b>E. Foraggi e pascoli di seminativi</b> (+)                   | 2610              |                                                                   |                                                        |
| — Foraggi verdi annuali:                                        | 2611              |                                                                   |                                                        |
| — Mais verde (+)                                                | 2625              |                                                                   |                                                        |
| — Altri foraggi verdi annuali diversi dal mais (+)              | 2612              |                                                                   |                                                        |
| — Foraggi pluriennali (+)                                       | 2671, 2672, 2673  |                                                                   |                                                        |
| — Prati e pascoli temporanei (+)                                | 2680              |                                                                   |                                                        |

| Caratteristiche                                                                    | Codice New Cronos | Superficie principale o superficie registrata (ha) <sup>(6)</sup> | Superficie secondaria o aggiuntiva (ha) <sup>(6)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| F. <b>Ortaggi (fragole comprese)</b><br>— all'aperto o sotto tunnel <sup>(2)</sup> | (1600 + 2260)     |                                                                   | (*)                                                    |
| G. <b>Fiori e piante ornamentali</b><br>— all'aperto o sotto tunnel <sup>(2)</sup> | 3001              |                                                                   | (*)                                                    |
| H. <b>Coltivazioni di sementi</b> <sup>(3)</sup>                                   | 3310              |                                                                   | (*)                                                    |
| I. <b>Maggesi, incluso sovescio</b>                                                | 2696              |                                                                   | (*)                                                    |
| J. <b>Seminativi (A-I)</b> <sup>(2)</sup>                                          | 0001              |                                                                   | (*)                                                    |
| K. <b>Coltivazioni foraggere permanenti</b>                                        | 0002              |                                                                   | (*)                                                    |
| L. <b>Coltivazioni permanenti (fragole escluse)</b><br>Di cui:                     | (0003-2260)       |                                                                   | (*)                                                    |
| Frutteti                                                                           | 2040              |                                                                   | (*)                                                    |
| Vigneti                                                                            | 2410              |                                                                   | (*)                                                    |
| Oliveti                                                                            | 2450              |                                                                   | (*)                                                    |
| M. <b>Coltivazioni praticate in serra</b> <sup>(4)</sup><br>Di cui:                | 1111              |                                                                   | (*)                                                    |
| Ortaggi                                                                            | 1112              | (*)                                                               | (*)                                                    |
| Fiori e piante ornamentali                                                         | 1113              | (*)                                                               | (*)                                                    |
| Coltivazioni permanenti                                                            | 1114              | (*)                                                               | (*)                                                    |
| N. <b>Altre superfici, inclusi gli orti familiari</b> <sup>(5)</sup>               | 0004              |                                                                   | (*)                                                    |
| O. <b>Superficie agricola utilizzata (A-I) + (K-N)</b>                             | 0005              |                                                                   | (*)                                                    |

<sup>(1)</sup> I dati relativi ai cereali e al riso sono già rilevati ai sensi del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Escluse le coltivazioni in serra o in ripari accessibili all'uomo (codici D/15, D/17 e G/07 dell'indagine "Strutture") e gli orti familiari.

<sup>(3)</sup> Definite ai sensi del regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16) (allegato I, codice D/19).

<sup>(4)</sup> Incluse le coltivazioni in serra o in ripari accessibili all'uomo: ortaggi, fiori e piante ornamentali e tutte le coltivazioni permanenti.

<sup>(5)</sup> L'invio dei dati relativi agli orti familiari è facoltativo per Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

<sup>(6)</sup> Cfr. definizione di cui all'allegato I.

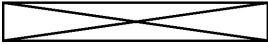
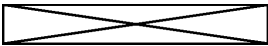
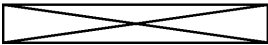
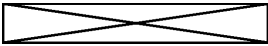
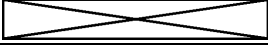
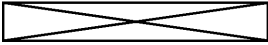
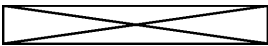
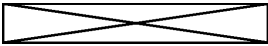
(+) Le caratteristiche corrispondenti figurano anche all'allegato III.

(\*) Invio dei dati facoltativo.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

## CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO 3

| Caratteristiche                               | Codice New Cronos | Rendimento<br>100 kg/ha                                                               | Produzione<br>(1 000 t) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>B. Leguminose secche</b>                   | 1300              |    |                         |
| — Piselli da foraggio                         | 1320              |                                                                                       |                         |
| — Fagioli e fave                              | 1335 (incl. 1338) |                                                                                       |                         |
| — Fagioli secchi                              | 1331              |                                                                                       |                         |
| — Lupini                                      | 1343              |                                                                                       |                         |
| <b>C. Piante sarchiate</b>                    | 1350              |    |                         |
| — Patate                                      | 1360              |                                                                                       |                         |
| — Barbabietole da zucchero                    | 1370              |                                                                                       |                         |
| — Barbabietole da foraggio (*)                | 1381              |                                                                                       |                         |
| <b>D. Piante industriali</b>                  | 1400              |   |                         |
| — Colza e ravizzone                           | 1420              |                                                                                       |                         |
| — Semi di girasole                            | 1450              |                                                                                       |                         |
| — Lino da olio                                | 1460              |  |                         |
| — Semi di soia                                | 1470              |                                                                                       |                         |
| — Cotone da olio                              | 1490              |  |                         |
| — Cotone da fibra                             | 1540              |  |                         |
| — Lino da fibra                               | 1520              |  |                         |
| — Canapa da fibra                             | 1530              |                                                                                       |                         |
| — Tabacco                                     | 1550              |                                                                                       |                         |
| — Luppulo                                     | 1560              |                                                                                       |                         |
| <b>E. Foraggi e pascoli di seminativi (*)</b> | 2610              |  |                         |
| Di cui:                                       |                   |                                                                                       |                         |
| — Mais da foraggio (*)                        | 2625              |                                                                                       |                         |
| — Foraggi verdi annuali diversi dal mais (*)  | 2612              |                                                                                       |                         |
| — Foraggi poliennali                          | 2671, 2672, 2673  |                                                                                       |                         |
| — Prati e pascoli temporanei                  | 2680              |                                                                                       |                         |

(\*) Trasmissione facoltativa di dati.

 = Rendimenti non chiesti.»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO IV

**GRADO DI PRECISIONE DEI DATI RICHIESTO PER I GRUPPI DI SUPERFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4  
PARAGRAFO 3**

| Codice New Cronos | Caratteristiche                                   | Coefficiente di variazione<br>massima accettabile<br>(%) | Deviazione standard<br>massima accettabile<br>(in ha) |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1300              | B. Leguminose da granella                         | 3                                                        | 5 000                                                 |
| 1350              | C. Piantе sarchiate                               | 3                                                        | 5 000                                                 |
| 1400              | D. Piantе industriali                             | 3                                                        | 5 000                                                 |
| 2610              | E. Foraggi e pascoli di seminativi <sup>(1)</sup> | 3                                                        | 5 000                                                 |
| (1600 + 2260)     | F. Ortaggi (fragole incluse)                      | 3                                                        | 5 000                                                 |
| 2696              | I. Maggese, incluso sovescio                      | 3                                                        | 5 000                                                 |

<sup>(1)</sup> Foraggi e pascoli di seminativi comprendono:

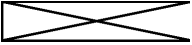
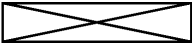
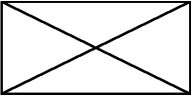
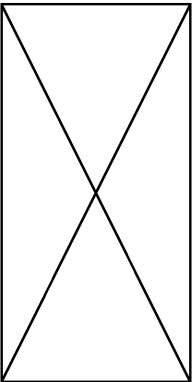
- a) foraggi verdi annuali (codice New Cronos 2611)
- b) foraggi poliennali (codice New Cronos 2671, 2672, 2673)
- c) prati e pascoli temporanei (codice New Cronos 2680)

NB: Per i cereali e il riso il livello di precisione necessario è già fissato dal regolamento (CEE) n. 837/90. Le lettere maiuscole B, C, D, E, F, I si riferiscono a titoli dell'allegato II.»

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO V

## CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI E DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

| Caratteristiche                       | Codice New Cronos | Superficie coltivata <sup>(2)</sup><br>(per 1 000 ha) | Produzione<br>(in 1 000 t)                                                           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Leguminose da granella (totale)    | 1300              | •                                                     |   |
| C. Piantе sarchiate                   |                   |                                                       |                                                                                      |
| — Barbabietole da zucchero            | 1370              | •                                                     | •                                                                                    |
| D. Piantе industriali                 |                   |                                                       |                                                                                      |
| — Semi oleosi <sup>(1)</sup>          | 1410              | •                                                     |   |
| — Colza e ravizzone                   | 1420              | •                                                     | •                                                                                    |
| — Semi di girasole                    | 1450              | •                                                     | •                                                                                    |
| — Semi di soia                        | 1470              | •                                                     | •                                                                                    |
| — Lino, da olio e da fibra            | (1460 + 1520)     | •                                                     |   |
| — Cotone                              | 1540              | •                                                     |                                                                                      |
| — Tabacco                             | 1550              | •                                                     | •                                                                                    |
| I. Maggese, incluso sovescio          | 2696              | •                                                     |  |
| J. Seminativi (totale)                | 0001              | •                                                     |                                                                                      |
| K. Coltivazioni foraggiere permanenti | 0002              | •                                                     |                                                                                      |
| L. Coltivazioni permanenti            | (0003-2260)       | •                                                     |                                                                                      |
| — Frutteti                            | 2040              | •                                                     |                                                                                      |
| — Vigneti                             | 2410              | •                                                     |                                                                                      |
| — Oliveti                             | 2450              | •                                                     |                                                                                      |
| O. Superficie agricola utilizzata     | 0005              | •                                                     |                                                                                      |

<sup>(1)</sup> Escluse le superfici coltivate a lino e a cotone da olio.

<sup>(2)</sup> Le superfici coltivate sono definite dalla somma delle superfici principali e secondarie o delle superfici registrate e aggiuntive per gli Stati membri indicati all'allegato IX, e le superfici principali per tutti gli altri Stati membri.

 = informazioni non richieste

• = informazioni da fornire.

NB: Le lettere maiuscole B, C, D, I, J, K, L e O si riferiscono a titoli dell'allegato II.»

## SUPERFICI D'IMPORTANZA MARGINALE E SUPERFICI DA INCLUDERE NELL'INDAGINE STATISTICA REGOLARE

| Codice New Cronos | Superficie principale o superficie registrata              | B | DK | D | EL | E | F | IRL | I | L | NL | A | P | FIN | S | UK |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|-----|---|----|----|
| 1300              | <b>B. Leguminose da granella</b>                           | m | •  | • | •  | • | • | m   | • | • | m  | • | • | •   | • | •  | 1  |
| 1320              | Piselli da foraggio                                        | m | •  | • | m  | • | • | m   | m | • | m  | • | m | •   | • | •  | 2  |
| 1311              | Altri piselli secchi                                       | — | m  | m | m  | • | m | —   | m | m | m  | m | m | m   | m | •  | 3  |
| 1335              | Fagioli e fave (incluso 1338)                              | m | —  | • | •  | • | • | m   | • | • | m  | • | m | m   | m | •  | 4  |
| 1331              | Fagioli secchi                                             | m | —  | m | •  | • | m | —   | • | m | m  | m | • | —   | m | •  | 5  |
| 1343              | Lupini                                                     | — | m  | m | m  | • | m | —   | m | — | —  | m | m | —   | — | m  | 6  |
| 1341              | } Altre leguminose da granella                             | m | —  | m | •  | • | m | —   | • | — | —  | m | m | m   | — | m  | 7  |
| 1342              |                                                            |   |    |   |    |   |   |     |   |   |    |   |   |     |   |    |    |
| 1349              |                                                            |   |    |   |    |   |   |     |   |   |    |   |   |     |   |    |    |
| 1350              | <b>C. Piante sarchiate</b>                                 | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 8  |
| 1360              | Patate                                                     | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 9  |
| 1370              | Barbabietole da zucchero                                   | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | m | •  | • | m | •   | • | •  | 10 |
| 1381              | Barbabietole da foraggio                                   | • | •  | • | —  | m | • | •   | m | m | m  | m | m | m   | m | m  | 11 |
| 1382              | Altre piante sarchiate                                     | m | m  | m | m  | m | • | •   | m | m | m  | m | m | m   | — | •  | 12 |
| 1400              | <b>D. Piante industriali</b>                               | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 13 |
| 1420              | Colza e ravizzone                                          | • | •  | • | —  | m | • | m   | • | • | m  | • | m | •   | • | •  | 14 |
| 1450              | Semi di girasole                                           | — | —  | • | •  | • | • | —   | • | — | —  | • | • | m   | — | —  | 15 |
| 1470              | Semi di soia                                               | — | —  | m | m  | m | • | —   | • | — | —  | • | m | —   | — | —  | 16 |
| 1460 e 1520       | Lino da olio e da fibra                                    | • | m  | m | —  | m | • | m   | m | m | m  | m | m | m   | m | •  | 17 |
| 1540              | Cotone                                                     | — | —  | — | •  | • | m | —   | m | — | —  | — | m | —   | — | —  | 18 |
| 1480 (escl. 1490) | Altri semi oleosi<br>(come papavero, senape, sesamo, ecc.) | m | m  | m | m  | m | m | —   | m | m | m  | m | m | m   | — | •  | 19 |
| 1530              | Canapa da fibra                                            | — | —  | — | —  | m | m | —   | m | m | m  | m | m | m   | — | •  | 20 |
| 1550              | Tabacco                                                    | m | —  | m | •  | • | • | —   | • | — | —  | m | m | —   | — | —  | 21 |
| 1560              | Luppolo                                                    | m | —  | • | —  | m | m | m   | m | — | —  | m | m | —   | — | m  | 22 |
| 1570              | Altre piante industriali                                   | • | —  | m | m  | m | m | —   | m | m | m  | m | m | m   | m | •  | 23 |

| Codice New Cronos | Superficie principale o superficie registrata | B | DK | D | EL | E | F | IRL | I | L | NL | A | P | FIN | S | UK |    |
|-------------------|-----------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|-----|---|----|----|
| 2610              | E. <b>Foraggi e pascoli di seminativi</b>     | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 24 |
| 2611              | Foraggi verdi annuali                         | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 25 |
| 2625              | Mais verde                                    | • | •  | • | m  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | —   | m | •  | 26 |
| 2612              | Foraggi verdi annuali diversi dal mais        | m | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | m | • | •   | • | •  | 27 |
| 2671              | } Foraggi poliennali                          | m | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | m | •  | 28 |
| 2672              |                                               |   |    |   |    |   |   |     |   |   |    |   |   |     |   |    |    |
| 2673              |                                               |   |    |   |    |   |   |     |   |   |    |   |   |     |   |    |    |
| 2680              | Prati e pascoli temporanei                    | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 29 |
| (1600 + 2260)     | F. <b>Ortaggi freschi</b>                     | • | •  | • | •  | • | • | m   | • | m | •  | • | • | •   | • | •  | 30 |
| 3001              | G. <b>Fiori e piante ornamentali</b>          | m | m  | • | •  | m | • | m   | • | m | •  | m | m | m   | m | •  | 31 |
| 3310              | H. <b>Coltivazioni di sementi</b>             | m | •  | • | •  | m | • | m   | • | m | •  | m | m | m   | • | m  | 32 |
| 2696              | I. <b>Maggese, incluso sovescio</b>           | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •   | • | •  | 33 |

“•”: Da includere nell'indagine statistica regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

“m”: Superfici d'importanza marginale (cioè inferiori a 5 000 ha e all'1 % dei seminativi nei singoli Stati membri).

“—”: Coltivazione non praticata.

NB: Le lettere maiuscole B, C, D, E, F, G, H e I si riferiscono a titoli dell'allegato II.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 297/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra<sup>(3)</sup>, prevede che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, alcune disposizioni di quest'ultimo si applicano in via provvisoria. Tra queste disposizioni si annovera l'articolo 71, paragrafo 5, dell'accordo, in virtù del quale un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di carni bovine è aperto a decorrere dal 1° febbraio 2003, con un incremento annuo di tale contingente di 100 t.
- (2) È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001<sup>(7)</sup>.
- (3) Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.
- (4) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo

congelata<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002<sup>(9)</sup>, prevede, per vari contingenti di carni bovine, dei certificati di autenticità validi per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile.

- (5) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (6) È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup>, e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002<sup>(13)</sup>.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'ambito del contingente tariffario previsto dalla decisione 2002/979/CE, i prodotti di cui all'allegato I originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Per ciascun periodo d'importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I.

2. Per l'anno 2003, il contingente è aperto per un periodo d'importazione supplementare compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.<sup>(6)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.<sup>(7)</sup> GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.<sup>(8)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.<sup>(12)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.<sup>(13)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

## Articolo 2

Ogni importazione nel quadro del contingente di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli d'importazione si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune.

## Articolo 3

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione «Cile»; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d'ordine 09.4181 e una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 297/2003
- Forordning (EF) nr. 297/2003
- Verordnung (EG) Nr. 297/2003
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003
- Regulation (EC) No 297/2003
- Règlement (CE) n° 297/2003
- Regolamento (CE) n. 297/2003
- Verordening (EG) nr. 297/2003
- Regulamento (CE) n.º 297/2003
- Asetus (EY) N:o 297/2003
- Förordning (EG) nr 297/2003

## Articolo 4

1. Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall'organismo emittente di cui all'articolo 8 conformemente al disposto dell'articolo 7.

L'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati all'autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito denominata «l'autorità competente») unitamente alla prima domanda di titolo d'importazione corrispondente al certificato di autenticità. Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità.

2. Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, l'autorità competente vista il certificato di autenticità indicando i quantitativi utilizzati.

3. L'autorità competente rilascia il titolo di importazione immediatamente dopo aver accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali in merito. In caso contrario, il titolo d'importazione non può essere rilasciato.

## Articolo 5

1. In deroga all'articolo 4, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in uno dei seguenti casi:

- a) viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;
- b) non viene presentato l'originale del certificato di autenticità e non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;
- c) viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le relative informazioni della Commissione, ma alcuni dati non corrispondono.

2. Nei casi enunciati al paragrafo 1, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.

Dopo aver ricevuto, secondo i casi, l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e dopo aver verificato la conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione di cui al primo comma, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95.

La presentazione all'autorità competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(1)</sup> per la cauzione di cui al primo comma.

Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

## Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.

Tuttavia, la loro validità non può oltrepassare il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

## Articolo 7

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato II, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup>.

2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale del Cile.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

3. Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 8. Le copie recano lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato dall'organismo emittente di cui all'articolo 8.

Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un sigillo stampato.

#### Articolo 8

1. L'organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito denominato «l'organismo emittente»), il cui nome figura nell'allegato III, deve:

a) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

b) impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l'organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

#### Articolo 9

La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri le impronte del timbro utilizzato dall'organismo emittente nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità, comunicati dall'autorità del Cile.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all'articolo 1:

| Numero d'ordine | Codice NC                                   | Designazione delle merci                                                              | Tasso di riduzione dei dazi doganali % | Quantitativo nel periodo 1.2.2003-30.6.2003 (Peso netto in tonnellate) | Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (Peso netto in tonnellate) | Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2004 (Peso netto in tonnellate) |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 09.4181         | 0201 20<br>0201 30 00<br>0202 20<br>0202 30 | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate <sup>(1)</sup> | 100                                    | 416,667                                                                | 1 050                                                                    | 100                                                                   |

<sup>(1)</sup> Si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

## ALLEGATO II

## MODELLO DI FORMULARIO PER IL CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Esportatore (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Certificato n.                                                               | ORIGINALE          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Organismo emittente                                                          |                    |                    |
| 4. Destinatario (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. <b>CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE</b><br><b>Regolamento (CE) n.</b> |                    |                    |
| 6. Mezzo di trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                    |                    |
| 7. Marchi e numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | 8. Peso lordo (kg) | 9. Peso netto (kg) |
| 10. Peso netto (in lettere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                    |                    |
| 11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE<br>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato sono originarie del Cile<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Luogo:</div><div>Data:</div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Firma e timbro (o sigillo a stampa)</div> |                                                                                 |                    |                    |

Da compilare a macchina o a mano in stampatello.

*ALLEGATO III*

Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  
Avenida Bulnes 140  
Santiago  
Chile

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 298/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 2003 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 2003, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 2003, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 100 tonnellate originarie del Botswana,
- 50 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito:

- 300 tonnellate originarie del Botswana,
- 60 tonnellate originarie della Namibia,
- 60 tonnellate originarie dello Swaziland.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di marzo 2003 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Botswana:   | 18 515,5 tonnellate, |
| Kenia:      | 142 tonnellate,      |
| Madagascar: | 7 579 tonnellate,    |
| Swaziland:  | 3 228 tonnellate,    |
| Zimbabwe:   | 9 100 tonnellate,    |
| Namibia:    | 12 190 tonnellate.   |

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 299/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 febbraio 2003**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 26,139 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 300/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

Esso si applica dal 19 febbraio al 4 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 19 febbraio al 4 marzo 2003

| Prezzi comunitari alla produzione  | Garofani a fiore singolo (standard) | Garofani a fiore multiplo (spray) | Rose a fiore grande | Rose a fiore piccolo |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                    | 18,25                               | 12,23                             | 85,89               | 34,00                |
| Prezzi comunitari all'importazione | Garofani a fiore singolo (standard) | Garofani a fiore multiplo (spray) | Rose a fiore grande | Rose a fiore piccolo |
| Israele                            | 15,68                               | 12,60                             | 27,73               | 28,57                |
| Marocco                            | 22,81                               | 15,28                             | —                   | —                    |
| Cipro                              | —                                   | —                                 | —                   | —                    |
| Giordania                          | —                                   | —                                 | —                   | —                    |
| Cisgiordania e Striscia di Gaza    | 16,23                               | 10,00                             | —                   | —                    |

**REGOLAMENTO (CE) N. 301/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 300/2003 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 302/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 300/2003 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 25/2003 della Commissione <sup>(8)</sup>.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 25/2003 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 2 del 7.1.2003, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 303/2003 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2003****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 786/2002 <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 300/2003 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 23/2003 della Commissione <sup>(8)</sup>.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 23/2003 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 124 del 14.5.2002, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 2 del 7.1.2003, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## PARLAMENTO EUROPEO

### **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 15 gennaio 2003 sulla nomina del Mediatore europeo**

(2003/103/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 21, secondo comma, e 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare l'articolo 107 D,

Nikiforos DIAMANDOUROS è nominato Mediatore europeo.

vista la sua decisione del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore <sup>(1)</sup>, modificata dalla sua decisione del 14 marzo 2002 <sup>(2)</sup>,

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2003.

visto l'articolo 177 del suo regolamento,

visto l'appello per la presentazione di candidature <sup>(3)</sup>,

*Per il Parlamento europeo*

vista la votazione svoltasi nelle sedute del 14 e 15 gennaio 2003,

*Il Presidente*  
P. COX

---

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU C 213 del 7.9.2002, pag. 10.

# CONSIGLIO

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003 recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2003/104/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Anton KOCZUR, comunicate al Consiglio in data 28 novembre 2002,

DECIDE:

### *Articolo unico*

Il sig. Bernd VÖGERLE è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Anton KOCZUR per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. EFTHYMIU

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2003

**che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento dello spiromesifen e del metrafenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2003) 530]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/105/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 18 aprile 2002 la società Bayer AG (ora Bayer CropScience), Germania, ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva spiromesifen, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 4 giugno 2002 la società BASF AG, Belgio, ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva metrafenone.

(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali.

(4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

### Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno a partire dal 18 febbraio 2003, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa l'opportunità di inserire o meno la sostanza attiva in esame nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO***SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

| N. | Nome comune, numero d'identificazione CIPAC | Richiedente                    | Data della domanda | Stato membro relatore |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Spiromesifen<br>CIPAC n. 747                | Bayer CropScience,<br>Germania | 18 aprile 2002     | Regno Unito           |
| 2  | Metrafenone<br>CIPAC n. 752                 | BASF AG, Belgio                | 4 giugno 2002      | Regno Unito           |

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 152 del 24 giugno 2000)*

A pagina 17, articolo 37, paragrafo 2:

*anziché:* «... e non potrà essere utilizzato a causa della sua distruzione totale o parziale ...»,

*leggi:* «... e non potrà essere utilizzato in particolare a causa della sua distruzione totale o parziale ...».

---

**Rettifica della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190 del 18 luglio 2002)*

A pagina 10, articolo 27, paragrafo 4:

*anziché:* «4. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione ...»,

*leggi:* «4. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione ...».

---